

S.A.P.S. – Or.S.A.

**SINDACATO AUTONOMO
PERSONALE di STAZIONE**



STATUTO 2011

Approvato nel Congresso del 7, 8 e 9 giugno 2011 in Verona

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE - SEDE – COMPITI

ARTICOLO 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituito il Sindacato Autonomo Personale di Stazione (S.A.P.S.) con sede propria in Roma

Fa parte dei Sindacati costituenti l'Or.S.A Settore Ferrovie attualmente ubicata in Via Magenta n. 13 in ROMA e presso la quale elegge il proprio domicilio.

Quanto previsto nel presente Statuto è da intendersi valido anche rispetto a successive variazioni organizzative nel Settore Trasporti

Il SAPS non ha termine di durata ed è regolato dal presente Statuto e dal relativo Regolamento allo Statuto. Per gli aspetti amministrativi si fa riferimento al relativo Regolamento.

ARTICOLO 2

Scopo e finalità

Il Sindacato è autonomo, apartitico, indipendente e applica le pari opportunità. Non ha scopo di lucro, e si propone di :

- tutelare gli interessi morali, giuridici ed economici del personale associato;
- promuovere ogni iniziativa, studio o soluzione di problemi tecnici, economici, organizzativi ed amministrativi interessanti gli iscritti;
- contribuire a formare una coscienza sindacale autonoma fra i propri aderenti promuovendo altresì tutte quelle iniziative idonee a realizzare l'unità interna dell'Or.S.A.

Si pone come obiettivo primario la sicurezza ed il miglioramento delle condizioni di vita nei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 3

Il Sindacato Autonomo Personale di Stazione ha una propria autonomia decisionale ed organizzativa per quanto attiene ad azioni di interesse prettamente categoriale, fermo l'obbligo di informare, sempre e tempestivamente, la Segreteria Generale Federativa o la Segreteria Compartimentale / Regionale (d'ora in avanti Regionale) Federativa, ai quali organi è riconosciuta la facoltà di adottare tutte le forme di corresponsabilità o di solidarietà ritenute opportune.

Ove sorgessero dissensi tra i vari organi Federativi e il Sindacato S.A.P.S. l'azione proposta potrà essere ugualmente ed autonomamente portata a termine, qualora gli Organi Statutari del S.A.P.S. ravvisino gli estremi della necessità di tutela dei propri associati.

TITOLO SECONDO SOCI

ARTICOLO 4

Il Sindacato associa i dipendenti di imprese di trasporto o di infrastrutture ferroviarie e coloro che esplicano attività collaterali e/o di supporto al trasporto ferroviario rivestenti le qualifiche / figure professionali / funzioni (quadri compresi), inserite all'interno dei vari CCNL di riferimento la cui attività è attinente al settore stazioni.

ARTICOLO 5

Ai soci è garantita la più ampia libertà di espressione, assicurando il reciproco rispetto di tutte le opinioni politiche, convinzioni ideologiche e fedi religiose. Nel contempo il Sindacato respinge qualsiasi influenza o ingerenza, diretta o indiretta, di organismi / movimenti politici, religiosi o ideologici.

ARTICOLO 6

La qualità di socio si acquisisce con l'iscrizione al Sindacato nei modi stabiliti dal Regolamento allo Statuto.

La qualità di socio si perde definitivamente per:

- recesso;
- termine del rapporto di lavoro (ad eccezione di coloro che, collocati nei fondi di sostegno al reddito o istituti simili confermano l'iscrizione al Sindacato) con le Società/Aziende di cui all'art 4;
- cambio di figura professionale la cui adesione sia prevista in altro sindacato appartenente all'Organizzazione;
- provvedimento disciplinare definitivo emesso dagli organi interni del Sindacato all'uopo preposti.

Il socio che ha cessato di appartenere al Sindacato, non ha alcun diritto sul patrimonio dello stesso.

Ai soci è garantita la critica interna.

È condannata la critica esterna finalizzata ad indebolire o screditare il Sindacato.

ARTICOLO 7

Tutte le cariche congressuali sono elettive. Le elezioni avvengono con le maggioranze previste dal presente Statuto e dal Regolamento allo Statuto.

Le elezioni vengono effettuate con voto segreto e diretto a meno che non venga richiesta, e sia accettata, all'unanimità, la votazione per alzata di mano.

Tutti gli iscritti in regola con i contributi sindacali e regolarmente accreditati all'Organizzazione Nazionale sono elettori e divengono eleggibili secondo quanto temporalmente previsto dalle Norme dell'Or.S.A. purché non abbiano contestualmente pendenze disciplinari con il Sindacato.

Coloro che rivestono incarichi possono rimanere in carica per eventuali periodi di permanenza nei Fondi di Sostegno al Reddito.

ARTICOLO 8

Le cariche sindacali del SAPS sono incompatibili con il mandato parlamentare e gli incarichi di governo a livello europeo, nazionale, regionale oltre a tutte le cariche pubbliche elettive o di partito a livello nazionale, regionale, provinciale e di comune capoluogo di provincia o comune superiore a 20.000 (ventimila) abitanti.

Le incompatibilità producono decadenza immediata dagli incarichi ricoperti, in qualsiasi ambito, nell'organizzazione e nella struttura SAPS - Or.S.A. Ferrovie competente.

Il socio che riveste cariche nell'organizzazione deve comunicare per tempo la data di collocazione in quiescenza.

Dopo 6 mesi dal pensionamento si decade automaticamente dalle cariche ricoperte.

Le cariche centrali e periferiche del Sindacato non possono essere attribuite a persone estranee al Sindacato o contestualmente iscritte ad altri Sindacati.

TITOLO TERZO ORGANISMI DEL SINDACATO

ARTICOLO 9

Gli organi del Sindacato Autonomo Personale di Stazione si dividono in centrali e periferici.

Sono Organi Centrali:

- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- la Direzione nazionale;
- l'Esecutivo Nazionale;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Proviviri.

Sono Organi Periferici:

- il Congresso Regionale;
- il Direttivo Regionale
- la Segreteria Regionale.

ARTICOLO 10

Il Congresso Nazionale S.A.P.S. è il supremo organo decisionale del Sindacato.

Il Congresso Nazionale S.A.P.S. è composto:

- dai componenti del Consiglio Nazionale;

- dai delegati Regionali eletti dai Congressi Regionali, secondo la proporzione prevista dal Regolamento allo Statuto.

Il Congresso Nazionale si celebra, di norma, in sessione ordinaria ogni quattro anni e, comunque, nei sei mesi precedenti il Congresso Federativo Ordinario o diverso termine temporale previsto dallo Statuto Orsa; in sessione straordinaria, nei casi previsti dal Regolamento allo Statuto o, eventualmente, a seguito di decisione della Federazione per indizione Congresso straordinario federativo.

Con norme regolamentari si prevederanno tutte le procedure per lo svolgimento e l'indizione del Congresso Nazionale e Regionali sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria.

ARTICOLO 11

Il Congresso Nazionale:

- traccia le linee fondamentali della politica sindacale rivendicativa della categoria, delegando il Consiglio Nazionale a seguire l'evolversi degli indirizzi e decidere sulle variazioni da apportare;
- è competente a modificare il presente Statuto salvo quanto previsto dall'art. 16 comma 2;
- valuta la politica economica gestionale del quadriennio precedente e detta gli indirizzi sulla conduzione amministrativa futura;
- valuta l'eventuale scioglimento del sindacato e la destinazione dei beni mobili e immobili;
- decide sui ricorsi disciplinari che per tardato invio o definizione non sono stati decisi dal Consiglio Nazionale

ARTICOLO 12

E' competenza del Congresso Nazionale:

- Eleggere a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi (2/3), alla terza votazione è sufficiente la maggioranza relativa, salvo quanto previsto dal Regolamento allo Statuto, l'Esecutivo Nazionale composto da tre membri in un'unica lista nella quale dovrà essere indicata la carica per la quale viene posta la candidatura e cioè:
 - o il Segretario Nazionale;
 - o il Segretario Nazionale Aggiunto;
 - o il Vice Segretario Nazionale
- Ratificare l'elenco dei Consiglieri Generali Or.S.A Ferrovie indicati dai Segretari Regionali in relazione al numero dei Consiglieri spettanti a ciascuna Regione
- Eleggere a scrutinio segreto, con maggioranza relativa, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri.

Su proposta accettata all'unanimità è possibile che le votazioni avvengano per acclamazione.

ARTICOLO 13

Il Consiglio Nazionale del Sindacato Autonomo Personale di Stazione è l'organo che assicura la continuità gestionale tra il Congresso che lo ha ratificato e quello successivo. Le delibere del Consiglio Nazionale sono vincolate agli indirizzi fondamentali dettati dal Congresso Nazionale.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Nazionale è composto:

- dall'Esecutivo Nazionale;
- dai Segretari Regionali S.A.P.S. o dagli Aggiunti o dai Vice in caso di impedimento;
- dal Direttore del giornale S.A.P.S. e della Federazione Or.S.A. Ferrovie se appartenenti al S.A.P.S.;
- dal Presidente del Collegio dei Sindaci nelle sedute di presentazione del bilancio consuntivo;
- dal Collegio dei Sindaci e/o Probiviri (soli membri effettivi) nel caso in cui si trattino materie di competenza;
- dai consiglieri Generali Or.S.A. Ferrovie di estrazione S.A.P.S. e analogamente quelli dell'Or.S.A. Trasporti e Confederali (se formalizzati);
- dai Segretari Regionali Or.S.A. Settore Ferrovie di estrazione S.A.P.S.;
- dai Segretari Nazionali del Settore trasporti di estrazione S.A.P.S. (se formalizzati);
- dai Segretari Nazionali Confederali di estrazione S.A.P.S. (se formalizzati);
- dai membri del CPO Nazionale di estrazione S.A.P.S.
- dal Cassiere e dal Tecnico di Segreteria (laddove espressamente nominati).

Quando presenti, i componenti del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Sindaci, il Cassiere e il Tecnico di Segreteria partecipano senza diritto di voto.

Le modalità di convocazione, di espressione di voto nel Consiglio Nazionale e le maggioranze previste per le varie delibere, sono stabilite dalle norme regolamentari.

ARTICOLO 15

Il Consiglio Nazionale provvede, tramite elezioni, ad eventuali sostituzioni nell'Esecutivo Nazionale.

È competenza del Consiglio Nazionale apportare eventuali modifiche al presente Statuto in relazione a variazioni organizzative della Federazione o delle controparti Aziendali.

ARTICOLO 16

Il Consiglio Nazionale analizza e delibera :

- sulle quote da distribuire alle Segreterie Regionali per la loro attività, in ragione alle disponibilità economiche ed al preventivo di spesa;

- sulla destinazione dei beni mobili ed immobili del Sindacato (fatto salvo il caso di scioglimento previsto dal precedente articolo 12) e sulla necessità di acquistare beni immobili;
- sulle modalità e sui mezzi necessari all'attuazione delle delibere congressuali;
- sui ricorsi di qualsiasi natura avanzati dalle segreterie Regionali (in tal caso il rappresentante della Segreteria ricorrente non ha diritto di voto);
- sui ricorsi avanzati dagli iscritti, avverso alle decisioni adottate dagli organi centrali e periferici, tali decisioni sono inappellabili;
- sulle nomine dei rappresentanti S.A.P.S. in organismi interni ed esterni all'Or.S.A.;
- su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dalla Direzione Nazionale e dall'Esecutivo Nazionale.
- Integrazione ed eventuale aumento della composizione dei membri dell'Esecutivo con l'individuazione dei nominativi con la maggioranza dei 2/3.

Il Consiglio Nazionale può sfiduciare l'Esecutivo Nazionale con una maggioranza di 2/3 degli aventi diritto. La mozione di sfiducia deve essere presentata all'apertura dei lavori del Consiglio e sottoscritta da almeno 1/3 degli aventi diritto.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia il Consiglio Nazionale provvede a convocare entro 60 gg. il Congresso SAPS. Lo stesso Consiglio Nazionale stilerà il relativo ordine del giorno.

Nella fase transitoria il Sindacato sarà gestito da tre membri eletti, a maggioranza assoluta, all'interno del medesimo Consiglio.

ARTICOLO 17

Il Consiglio Nazionale esamina ed approva, di norma entro il 30 aprile, il rendiconto consuntivo predisposto dall'Esecutivo Nazionale, nonché la relazione dell'organo di controllo amministrativo; ratifica il rendiconto preventivo approvato dalla Direzione Nazionale su predisposizione dell'Esecutivo Nazionale.

ARTICOLO 18

Il Consiglio Nazionale si riunisce, su indizione della Direzione Nazionale, almeno una volta all'anno e in ogni necessità straordinaria ravvisata dall'Esecutivo Nazionale o quando lo richiedano un terzo dei Consiglieri.

I membri del Consiglio Nazionale che per due volte consecutive, nell'arco del mandato, senza giustificato motivo, non presenziano il Consiglio, vengono dallo stesso dichiarati decaduti.

I membri del Consiglio Nazionale con diritto di voto, partecipano a pieno titolo in tutti gli organismi sindacali del settore esistenti nell'ambito della Regione di residenza.

ARTICOLO 19

Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è l'organo deliberativo del Sindacato; esso opera nel rispetto degli indirizzi tracciati dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 20

La Direzione Nazionale:

- delibera su azioni sindacali a carattere nazionale;
- ratifica, su indicazione del Segretario Nazionale, il Direttore del giornale e le eventuali nomine del Cassiere e del Tecnico di Segreteria Nazionale;
- ha la facoltà di sfiduciare il Direttore del giornale SAPS con idonee argomentazioni;
- dispone lo studio dei problemi tecnici rivendicativi;
- nomina, in base alle norme del Regolamento allo Statuto, i Commissari sostitutivi nella ipotesi di crisi in sedi Regionali dando a quest'ultimi compiti e periodo massimo di reggenza.
- approva il rendiconto preventivo predisposto dall'Esecutivo Nazionale;
- delibera sulle elargizioni dei contributi alle Segreterie Regionali

ARTICOLO 21

La Direzione Nazionale è composta da:

- L'Esecutivo Nazionale;
- i Segretari Regionali S.A.P.S., o loro Aggiunti o Vice in caso di impedimento;
- l'eventuale cassiere;
- i membri del CPO Nazionale di estrazione S.A.P.S..

Le delibere di Direzione Nazionale sono valide quando sono prese a maggioranza relativa. Le norme regolamentari prevedono le procedure per lo svolgimento e l'indizione della Direzione Nazionale.

ARTICOLO 22

Esecutivo Nazionale

L' Esecutivo Nazionale è l'organo che da applicazione alle delibere delle assisi Statutarie ed è rappresentativo del Sindacato.

Le norme regolamentari prevedono le procedure per il funzionamento dell'Esecutivo Nazionale.

ARTICOLO 23

L'Esecutivo Nazionale è composto da :

- Segretario Nazionale;
- Segretario Nazionale Aggiunto;
- Vice Segretario Nazionale.

Può essere coadiuvato da un Cassiere e/o da un Tecnico senza diritto decisionale.

I compiti dei membri dell'Esecutivo Nazionale saranno definiti all'interno dello stesso.

I membri della Segreteria Nazionale non possono ricoprire contemporaneamente cariche federative a livello centrale (salvo casi di eccezionalità e temporaneità da valutare al primo Consiglio Nazionale).

ARTICOLO 24

La Segreteria Nazionale ha competenza a rendere operative le delibere del Congresso Nazionale e della Direzione Nazionale.

Cura l'indirizzo politico sindacale dell'Organo di stampa del S.A.P.S.

ARTICOLO 25

Per lo studio di problemi tecnici, rivendicativi ed organizzativi, l'Esecutivo Nazionale potrà avvalersi di un Comitato Tecnico Consultivo da nominarsi, di volta in volta, dalla Direzione Nazionale.

Nella composizione di tale Comitato, dovrà tenersi conto dei problemi specifici da trattare, facendo partecipare membri con qualifica appropriata compresa possibilmente una rappresentante femminile.

ARTICOLO 26

Congresso Regionale

Il Congresso ordinario Regionale del Sindacato, da celebrarsi in precedenza a quello Nazionale e nei termini previsti dal Regolamento, traccia gli indirizzi organizzativi e politico sindacali della Regione.

Il Congresso Regionale, in relazione ai temi del Congresso Nazionale, in ragione alle esperienze locali, individua gli indirizzi da assegnare ai propri delegati per il dibattito al Congresso Nazionale.

ARTICOLO 27

Il Congresso Regionale è composto:

- dai delegati eletti tramite assemblea / consultazione elettorale degli iscritti nelle Province regolarmente accreditate presso l'Or.S.A. Ferrovie e da quelli eletti nei territori non individuati come Provincia ma che hanno un dato numerico associativo che da loro diritto, in relazioni al numero dei delegati da eleggere, ad essere rappresentato nel Congresso Regionale. In mancanza di quorum pieno i delegati saranno eletti tenendo conto dei maggiori resti;
- dal Direttivo Regionale in carica.

Le procedure per lo svolgimento e convocazione del Congresso Regionale sono previste dal Regolamento allo Statuto.

ARTICOLO 28

Il Congresso Regionale elegge a maggioranza assoluta per le prime due votazioni e a maggioranza relativa nella terza votazione:

- La Segreteria Regionale composta da tre membri in un'unica lista nella quale dovrà essere indicata la carica per la quale viene posta la candidatura e cioè:
 - ▶ il Segretario Regionale;
 - ▶ il Segretario Aggiunto;
 - ▶ il Vice Segretario.

A maggioranza relativa:

- I delegati al Congresso Nazionale in rapporto al numero degli iscritti Regionali stabiliti dal Regolamento al presente Statuto;
- I delegati al Congresso Federativo Generale e periferico nel rapporto stabilito dalla Federazione.

Con la medesima maggioranza vengono indicati i nominativi dei Consiglieri Generali da comunicare al Segretario Nazionale per la formulazione della lista da presentare al Congresso Generale Or.S.A..

Su proposta accettata all'unanimità è possibile che le votazioni avvengano per acclamazione.

ARTICOLO 29 **Direttivo Regionale**

Il Direttivo Regionale è l'organo deliberante del Sindacato in ambito Regionale.

Il Direttivo Regionale delibera su eventuali azioni sindacali a carattere Regionale e su quant'altro necessita alla vita associativa della Regione.

Nessun diritto di voto ha/hanno il/gli Addetti di Segreteria Regionale

- Il Direttivo Regionale provvederà, inoltre, tramite elezioni, ad eventuali sostituzioni nella Segreteria dovute a dimissioni o impedimenti e a sostituire i Consiglieri Generali Or.S.A. decaduti dall'incarico, in primis utilizzando la lista predisposta in fase Congressuale e ad esaurimento della stessa con elezione dei subentranti.
- Integrazione ed eventuale aumento della composizione dei membri dell'Esecutivo con l'individuazione dei nominativi con la maggioranza dei 2/3.

ARTICOLO 30

Il Direttivo Regionale è composto:

- Dalla Segreteria Regionale;
- dai Referenti Provinciali;
- dai componenti di Esecutivo Nazionale SAPS residenti nella Regione;
- dai consiglieri Generali Or.S.A.Ferrovie di estrazione S.A.P.S. e analogamente quelli dell'Or.S.A. Trasporti e Confederali (se formalizzati);
- dai Segretari Regionali Or.S.A. Settore Ferrovie di estrazione SAPS;
- dai Segretari Nazionali del Settore trasporti di estrazione S.A.P.S. (se formalizzati);
- dai Segretari Nazionali Confederali di estrazione S.A.P.S. (se formalizzati);
- dai Segretari Compartimentali del Settore trasporti di estrazione S.A.P.S. (se formalizzati);
- dai Segretari Compartimentali Confederali di estrazione S.A.P.S. (se formalizzati);
- dai membri del CPO Nazionale e Regionale di estrazione S.A.P.S.;
- dai componenti RSU - RLS oppure RSA di estrazione SAPS eletti o nominati nella Regione.

ARTICOLO 31

Il Direttivo Regionale, nello spirito del presente Statuto e del suo Regolamento, potrà emanare un proprio regolamento che disciplinerà tutte le attività e le cariche Regionali. Tale Regolamento per essere operante necessita dell'approvazione dell'Esecutivo Nazionale.

ARTICOLO 32 **Segreteria Regionale**

La Segreteria Regionale è l'organo che da applicazione alle delibere del Direttivo Regionale. Il Segretario Regionale rappresenta il Sindacato in ambito Regionale.

ARTICOLO 33

La Segreteria Regionale è composta da :

- Segretario Regionale;
- Segretario Regionale Aggiunto;
- Vice Segretario Regionale

Può essere altresì coadiuvato da un Cassiere e/o da un Tecnico Regionale senza diritto di voto.

ARTICOLO 34

Le strutture periferiche della Regione, previste negli articoli precedenti e seguenti possono mutare la propria entità e filosofia in ragione della variata struttura federativa e/o della mutata struttura che le controparti Aziendali si potrebbero dare nel corso della propria evoluzione organizzativa.

In tal caso, con norme regolamentari ne verrà sancita la giurisdizione territoriale e l'eventuale tipologia diversa di associati da accomunare e quant'altro necessita per il più corretto funzionamento.

ARTICOLO 35 **Referente Provinciale**

Nelle Province regolarmente costituite viene eletto tramite assemblea / consultazione elettorale degli iscritti il Referente Provinciale.

In tale ambito territoriale il Referente rappresenta il S.A.P.S. con funzioni di Segretario Provinciale.

ARTICOLO 36 **Collegio dei Sindaci**

Il Collegio dei Sindaci è organo unico e Nazionale di riscontro contabile ed amministrativo della gestione patrimoniale e finanziaria del Sindacato.

Il Collegio dei Sindaci per il suo funzionamento, oltre ai disposti del Codice Civile, si atterrà a quanto disposto dal Regolamento allo Statuto e dal Regolamento Amministrativo.

ARTICOLO 37

Il Collegio dei Sindaci è composto da:

- tre (3) membri effettivi;
- fino a cinque (5) membri supplenti.

I tre membri effettivi eleggono fra di loro il Presidente.

ARTICOLO 38

In caso di gravi inadempienze amministrative o patrimoniali, il Collegio dei Sindaci, tramite il proprio Presidente, chiederà all'Esecutivo Nazionale l'immediata convocazione della Direzione Nazionale.

ARTICOLO 39

Collegio dei Probiviri

Il collegio dei Probiviri è organo giudicante, unico e Nazionale, in materia di disciplina e di etica sindacale.

Per il suo funzionamento e per le sanzioni da irrogare si atterrà a quanto previsto dal Regolamento allo Statuto e da norme non in contrasto con lo stesso e con il presente Statuto.

ARTICOLO 40

Il Collegio dei probiviri è composto:

- da tre (3) membri effettivi;
- fino a cinque (5) membri supplenti.

I tre membri effettivi eleggono tra di loro il Presidente.

La carica di Sindaco o Probiviro Nazionale è incompatibile con qualsiasi carica di Settore.

ARTICOLO 41

Il Sindacato, percepisce il proprio finanziamento attraverso la quota parte delle deleghe dei propri iscritti che viene mensilmente introitata dall'Or.S.A. Settore Ferrovie. Gestisce i fondi in completa autonomia, nel rispetto delle delibere degli Organi Statutari e del Regolamento Amministrativo.

Ripartisce fra le sedi periferiche, in rapporto alla consistenza associativa e senza far mancare il minimo per l'attività sindacale, una quota parte dei propri introiti secondo quanto deciso dal Consiglio Nazionale con apposita delibera.

Della gestione dei fondi è responsabile il Segretario Nazionale secondo le decisioni degli organi statutari e da quanto stabilito dal Regolamento Amministrativo.

Per la gestione dei fondi del Sindacato il Segretario Nazionale sarà coadiuvato da un componente l'Esecutivo Nazionale o eventualmente da un Cassiere.

ARTICOLO 42

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rimanda a specifiche norme regolamentari che saranno definite dal Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 43

Norme finali

Il presente Statuto è integrato, da apposito Regolamento allo Statuto predisposto dall'Esecutivo Nazionale ed approvato / modificato nel primo Consiglio Nazionale regolarmente convocato.

La Direzione Nazionale è l'organismo preposto ad apportare eventuali variazioni al Regolamento Amministrativo predisposto dall'Esecutivo Nazionale.


Ogni consesso, può delegare quello inferiore (il Congresso può delegare la Direzione Nazionale – o il Consiglio Regionale in tale ambito) nell'assumere eventuali decisioni di propria competenza.

In fase di prima applicazione:

1. gli articoli sotto riportati del precedente Statuto restano in vigore sino al prossimo Congresso Nazionale / Regionale ordinario / straordinario del SAPS:

- 13 commi 1, 2, 3, 4 e 5;
- 15 comma 3 (Consiglieri Nazionali)
- 24 commi 1, 2, 3 e 4
- 29 commi 1, 2, 3, 4 e 5;
- 31 comma 4
- 34 commi 1, 2, 3 e 4.

2. I Segretari Provinciali già eletti assumono l'incarico di Referente Provinciale così come previsto dall'articolo 35 del nuovo Statuto.



Si riportano gli articoli citati nel presente Statuto relativi allo Statuto SAPS – Or.S.A. del 2004 (Statuto precedente) con i commi temporaneamente confermati (riportati in grassetto):

ARTICOLO 13

E' competenza del Congresso Nazionale:

Eleggere a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi (2/3), alla terza votazione è sufficiente la maggioranza relativa, salvo quanto previsto dal Regolamento allo Statuto, l'esecutivo nazionale composto da cinque membri in un'unica lista nella quale dovrà essere indicata la carica per la quale viene posta la candidatura e cioè:

- **il Segretario Nazionale;**
- **il Segretario Nazionale Aggiunto;**
- **i tre componenti di Segreteria Nazionale con l'incarico di Vice segretari**
- Ratificare l'elenco dei Consiglieri Nazionali eletti con il rapporto previsto dal regolamento nei Congressi Compartmentali / Regionali seguendo il criterio della proporzionalità e, attribuendo i residui ai maggiori resti;
- Ratificare l'elenco dei Consiglieri Generali indicati dai Segretari Compartmentali in relazione al numero dei Consiglieri spettanti a ciascun Compartimento / Regione.

Eleggere a scrutinio segreto, con maggioranza relativa, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Proviviri.

ARTICOLO 15

Il Consiglio Nazionale è composto:

- dall' Esecutivo Nazionale;
- **dai Consiglieri Nazionali;**
- dai Segretari Compartmentali / Regionali S.A.P.S. o dagli aggiunti o dai Vice Segretari Compartmentali (questi ultimi in ordine di anzianità anagrafica) in caso di impedimento;
- dal Direttore del giornale S.A.P.S. e della Federazione Or.S.A. Ferrovie se appartenenti al S.A.P.S.;
- dai componenti effettivi dei Collegi dei Sindaci e dei Proviviri;

ARTICOLO 24

L'Esecutivo Nazionale è composto da :

- **Segretario Nazionale;**
- **Segretario Nazionale Aggiunto;**
- **da 3 Componenti dell'Esecutivo Nazionale (Vice Segretari).**

Può essere coadiuvata da un addetto Amministrativo e/o da un addetto di Segreteria Nazionale.

I compiti dei cinque membri dell'Esecutivo Nazionale saranno definiti all'interno dello stesso.

I membri dell'Esecutivo Nazionale non possono ricoprire contemporaneamente cariche federative a livello centrale.

ARTICOLO 29

Il Congresso Compartmentale / Regionale elegge a maggioranza assoluta per le prime due votazioni e a maggioranza relativa nella terza votazione:

- **L'esecutivo Compartmentale / Regionale composto da cinque membri in un'unica lista nella quale dovrà essere indicata la carica per la quale viene posta la candidatura e cioè:**

- ▶ **il Segretario Compartmentale / Regionale;**
- ▶ **il Segretario Aggiunto;**
- ▶ **i tre Vice Segretari.**

A maggioranza relativa:

- I Consiglieri Nazionali della propria Regione / Compartimento in rapporto al numero degli iscritti Comp.li/Reg.li;
- I delegati al Congresso Nazionale in rapporto al numero degli iscritti Compartimentali / Regionali;
- I delegati al Congresso Federativo Generale e periferico nel rapporto stabilito dalla Federazione.

Con la medesima maggioranza vengono indicati i nominativi dei Consiglieri Generali da comunicare al Segretario Nazionale per la formulazione della lista da presentare al Congresso Generale OrSA.

Su proposta accettata all'unanimità è possibile che le votazioni avvengano per acclamazione.

ARTICOLO 31

Il Direttivo Compartimentale / Regionale è composto:

dall'Esecutivo Compartimentale / Regionale;

dai Segretari Provinciali o dai relativi Aggiunti i caso di impedimento;

dai Consiglieri Nazionali S.A.P.S.;

dai Segretari Compartimentali / Regionali

dai Consiglieri Generali Or.S.A.Ferrovie di estrazione S.A.P.S. e analogamente quelli dell'Or.S.A. Trasporti e Confederali (se formalizzati);

dai Segretari Compartimentali / Regionali Or.S.A. Settore Ferrovie di estrazione SAPS;

dai Segretari Nazionali del Settore trasporti di estrazione S.A.P.S. (se formalizzati);

dai Segretari Nazionali Confederali di estrazione S.A.P.S. (se formalizzati);

dai Segretari Compartimentali del Settore trasporti di estrazione S.A.P.S. (se formalizzati);

dai Segretari Compartimentali, Confederali di estrazione S.A.P.S. (se formalizzati);

dai membri del CPO Nazionale e Compartimentale / Regionale di estrazione S.A.P.S..

Partecipano altresì al Direttivo Compartimentale / Regionale i componenti RSU - RLS oppure RSA eletti o nominati nel Compartimento / Regione.

ARTICOLO 34

L'Esecutivo Compartimentale / Regionale è composto da :

- **Segretario Compartimentale / Regionale;**
- **Segretario Compartimentale / Regionale Aggiunto;**
- **dai 3 Vice Segretari Compartimentali / Regionali**

Può essere altresì coadiuvato da un Addetto Amministrativo e/o da un Addetto di Esecutivo Compartimentale / Regionale senza diritto di voto.